Data immissione 03.09.2003 Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MANSUE'

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Mansuè

1.- Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Mansuè, ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2.- Il Comune di Mansuè rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3.- Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4.- E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà.

5.- Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

6.- Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

7.- Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.- Il Comune di MANSUE' è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo di Mansuè e della Frazione di Basalghelle comprendenti le borgate di Baite - Cornarè - Fossabiuba - Rigole - Tessere - Villalunga;

2.- Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a MANSUE';

3.- Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4.- Il Consiglio Comunale disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 3

Finalità

1.- Il Comune rappresenta e cura unitariamente, ispirandosi ai valori di autonomia e di solidarietà comunitaria, gli interessi della propria popolazione, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, mirando a realizzare condizioni di pari opportunità per tutti i residenti.

Articolo 4

Tutela della salute

1.- Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2.- Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3.- Il Comune promuove il rispetto dei valori sociali, etici e morali propri dell'istituzione familiare;

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1.- Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2.- Tutela, e per quanto è in suo potere promuove, la conservazione, l'incremento, l'incentivazione, e la conoscenza del patrimonio storico, artistico, religioso e archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dello sport e del tempo libero

1.- Il Comune, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche ed i centri culturali presenti nel territorio, promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in ogni suo elemento: linguistico, toponomastico, architettonico, paesaggistico, negli usi e nelle tradizioni anche religiose, autoctone e non, che vengono a costituire nel tempo la specificità della comunità locale.

2.- Incoraggia e favorisce le attività ricreative, sportive, culturali, che le persone, singole ed associate, manifestano di voler svolgere nel territorio comunale, a maggior vantaggio della comunità, rimuovendo altresì quegli ostacoli che impediscono la partecipazione a talune categorie di cittadini.

3.- I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1.- Il Comune promuove ed attua, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, ricreative e turistiche, un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2.- Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3.- Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4.- Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5.- Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6.- Il Sindaco attua il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8

Sviluppo economico

1.- Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolare le attività produttive e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

2.- Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3.- Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo all'escursionismo, all'agriturismo, al turismo giovanile, nonchè alle esigenze di categorie disagiate.

4.- Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1.- In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.- Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3.- In particolare il Comune, attiva tutte le risorse compatibili per annullare ogni squilibrio sociale ed economico, rendendo più fattiva l'azione di tutte le forze migliori impegnate per il raggiungimento dello sviluppo di tutta la popolazione, ma in particolare di quella insediata in zone che dovessero risultare, come Basalghelle, meno favorite.

Articolo 10

Partecipazione

1.- Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini singoli od associati all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 199O, n. 142, e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.- Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre e rassegne.

3.- Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato, garantendo in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

Articolo 11

Cooperazione, Comprensorio Opitergino

1.- Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e la Provincia. In particolare si individuano i Comuni del Comprensorio Opitergino, costituenti una realtà omogenea sotto i profili sociale, economico e culturale, e tradizionalmente impegnati in una azione consortile avente l'obiettivo di realizzare una comunità unica organizzata in centri coordinati ed integrati fra loro, quale punto di riferimento per le iniziative di cooperazione intercomunale. A tal fine il Comune aderisce al Consorzio dei Comuni del Comprensorio Opitergino costituito per promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale dei Comuni associati e per favorire il riordino e la razionalizzazione dell'attività amministrativa locale.

Articolo 12

Servizi pubblici

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.- Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;

b) la partecipazione a consorzi, a società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

CAPO I

GLI ORGANI COMUNALI

Articolo 13

Organi del Comune

1.- Sono Organi istituzionali del Comune:
- Il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- il Sindaco.

1/bis.- Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14

Il Consiglio Comunale. Competenze

1.- Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Esso:

a) adotta gli atti fondamentali previsti dalla Legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;

b) esercita l'autonomia finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e provvede direttamente alla nomina nei casi previsti dalla legge.

2.- L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 15

Composizione e durata

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.- L'elezione, la durata e la composizione del Consiglio Comunale di Mansuè è determinata per legge;

2.- I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e la loro posizione giuridica è regolata per legge;

3.- Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Articolo 16

Prima adunanza. Linee programmatiche di mandato

1.- Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2.- La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata ai seguenti adempimenti:
a) convalida dei Consiglieri Comunali eletti;
b) giuramento del Sindaco;
c) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco.

3.- Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, - sentita la Giunta - le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

4.- Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

5.- Con cadenza almeno annuale - e comunque entro il 30 settembre di ogni anno - , il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

6.- Al termine del mandato politico-mministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 17

Convocazione del Consiglio Comunale

1.- Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno ed ora della seduta consiliare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2.- Esso si riunisce in Sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto consuntivo e in Sessione straordinaria per tutti gli altri argomenti.

3.- Il Consiglio può essere convocato:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, allegando le proposte di deliberazioni da adottare;
c) il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida;

4.- Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5.- In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6.- Il Sindaco formula l'ordine del giorno.

7.- Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco, ed in assenza di quest'ultimo dall'Assessore più anziano di età tra quelli appartenenti al Consiglio Comunale.

Articolo 18

Consegna dell'avviso di convocazione

1.- L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Numero legale per la validità delle sedute

1.- Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al comune per legge, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2.- Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Articolo 20

Numero legale per la validità delle deliberazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.- Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2.- Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle.

3.- Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 21

Pubblicità delle sedute

1.- Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2.- Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 22

Delle votazioni

1.- Le votazioni hanno luogo con voto palese. Le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.

2.- Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 23

Presidenza delle sedute consiliari

1.- Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

1/bis Il presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2.- Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Articolo 24

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Commissioni Consiliari

1.- Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2.- Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari, la loro competenza per materia, le norme di costituzione, di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3.- Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio Comunale.

4.- Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 25

Regolamento interno

1.- Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2.- La stessa maggioranza assoluta è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Articolo 26

Verbalizzazione delle sedute consiliari

1.- Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

2.- Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, assume le funzioni di Segretario il Vice Segretario Comunale, se presente, ed in assenza anche di quest'ultimo si deve procedere alla nomina di un Segretario scelto fra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta.

3.- Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4.- Ogni Consigliere Comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

5.- Il regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri Comunali;
b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 27

Il Consigliere Comunale

- ABROGATO -

Articolo 28

Doveri del Consigliere. Decadenza

1.- I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

2.- E' dichiarato decaduto, con apposita deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta del componenti il Consiglio Comunale, il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione inoltrata al Presidente dal capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente. Della giustificazione si prende nota a verbale.

3.- Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surroga ai sensi di legge. E' garantito al Consigliere il diritto di far valere le cause giustificative. Il Presidente fissa un termine per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.

4.- Il Consiglio Comunale, qualora ritenesse prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso si procede nella stessa seduta alla surrogazione del consigliere decaduto.

5.- Il Consigliere eletto a seguito della surrogazione entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, comprendente la convalida.

Articolo 29

Poteri del Consigliere

1.- Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2.- Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3.- Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4.- E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

5.- Per il computo dei quorum previsti dall'art. 17, comma 38, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, si fa riferimento al numero di Consiglieri assegnati al Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 30

Dimissioni dei Consiglieri Comunali

1.- Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

2.- Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3.- Il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro dieci giorni.

4.- La surroga dei Consiglieri dimissionari avviene con separate deliberazioni, comprendenti la convalida dei nuovi eletti, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo delle dimissioni.

5.- I Consiglieri eletti a seguito di surrogazione entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

6.- Non si procede alla surroga in caso di dimissioni contestuali, anche rese con atti separati purché presentati al protocollo del Comune nello stesso giorno, della metà più uno dei Consiglieri Comunali, non contemplando a tal fine il Sindaco.

Articolo 31

Consigliere anziano

1.- E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

Articolo 32

Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1.- I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere Comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2.- Il Consigliere Comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri Comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

3.- I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

4.- Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 33

Commissioni Consiliari

- ABROGATO -

Articolo 34

Commissioni consiliari speciali

1.- Il Consiglio Comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2.- Su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari con funzioni di controllo o di garanzia, presiedute da un Consigliere delle opposizioni.

3.- Le Commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dal presente Statuto che demanda al Regolamento consiliare la composizione delle Commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 35

La Giunta Comunale

1.- La giunta Comunale è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'imparzialità, del buon andamento, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia.

2.- La Giunta adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale e che la legge, o lo Statuto, non attribuiscono al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili degli uffici.

Articolo 36

Composizione e presidenza

1.- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, non inferiore a quattro e non superiore a sei, tra i quali è scelto il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Di dette nomine deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezioni.

2.- Il Sindaco può nominare un numero massimo di tre Assessori anche al di fuori del Consiglio Comunale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Consigliere Comunale.

3.- Il Vice Sindaco deve essere scelto tra gli Assessori appartenenti al Consiglio Comunale.

4.- Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

5.- Ai Componenti della Giunta Comunale spetta, nei limiti e nei termini delle norme di legge, di regolamenti e di atti amministrativi in materia, l'indennità di funzione.

Articolo 37

Incompatibilità

1.- Le cause di impossibilità e di incompatibilità sono stabilite dalla legge.

Articolo 38

Anzianità degli Assessori

1.- L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Articolo 39

Sfiducia

1.- **- ABROGATO -**

2.- Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

3.- Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

4.- In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto.

5.- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi la nomina di un commissario a' sensi delle leggi vigenti.

Articolo 40

Dimissioni del Sindaco

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti procedendo allo scioglimento del Consiglio, trascorsi venti giorni dalla presentazione delle medesime al Consiglio stesso.

Articolo 41

Cessazione dei singoli Assessori

1.- Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni,
c) revoca.

2.- Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e sono assunte al Protocollo del Comune.

3.- Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4.- Il Sindaco, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 36, comma primo, provvede - ove necessario - alla sostituzione degli Assessori deceduti, dimissionari, revocati o cessati per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla sostituzione.

5.- La Giunta Comunale delibera anche se non è ancora intervenuta la sostituzione, purché sia assicurato il quorum strutturale di tre membri, compreso il Sindaco.

Articolo 42

Funzioni

1.- La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.

2.- Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

3.- Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4.- La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili del Servizi.

Articolo 43

Convocazione delle sedute e presidenza

1.- Il Sindaco convoca la Giunta Comunale anche senza l'osservanza di particolari formalità.

2.- Le sedute della Giunta Comunale sono presiedute dal Sindaco.

Articolo 44

Sedute e deliberazioni

1.- Le sedute della Giunta Comunale sono segrete, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

2.- La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti, prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.

3.- Le deliberazioni di Giunta Comunale sono sottoscritte all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale

CAPO V

IL SINDACO

Articolo 45

Il Sindaco

1.- Il Sindaco, organo responsabile dell'Amministrazione e della politica generale del Comune, è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.

2.- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

3.- Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge. Diviene membro del Consiglio Comunale, entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti e, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, presta giuramento recitando la seguente formula:
"Giuro di osservare lealmente la costituzione italiana".

4.- Entro centoventi giorni dalla elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5.- Al Sindaco spetta, nei limiti e nei termini delle norme di legge, di regolamenti e di atti amministrativi in materia, l'indennità di funzione.

Articolo 46

Attribuzioni di Amministrazione

1.- Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) costituisce l'organo più alto e significativo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo del Comune ed è organo propulsivo, proponendo le priorità politiche da deliberare;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, attraverso la concordanza dell'azione dei singoli Assessori con l'indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio Comunale;

c) convoca e presiede il Consiglio Comunale, nonché la Giunta Comunale, fissando l'Ordine del Giorno e la data;

d) indice i referendum comunali;

e) rappresenta tutti gli interessi della comunità, facendoli valere a tutte le pubbliche amministrazioni, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune;

g) provvede all'osservanza dei Regolamenti;

h) ha la rappresentanza in giudizio del Comune ed è il datore di lavoro;

i) promuove e conclude accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 142/90, protocolli di intesa tra amministrazioni nonché convenzioni per l'esercizio congiunto di funzioni ex art. 24 Legge 142/90;

j) nomina e revoca gli Assessori;

k) ha poteri di polizia, direzione del dibattito nelle sedute consiliari, nelle commissioni ed organismi in cui funge da Presidente, garantendo comunque i diritti e gli interessi legittimi di ciascun membro;

l) promuove, indice e partecipa a conferenze di servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

m) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio comunale, ai sensi delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia;

n) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, e stabilisce giorni e tempi minimi di apertura degli uffici comunali;

o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge 142/90;

p) attribuisce e definisce sulla base di un provvedimento motivato della Giunta Comunale, gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 142/90 e, previa deliberazione della Giunta Comunale e attestazione della copertura finanziaria, l'indennità da corrispondere;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto delle procedure previste dai Contratti di Lavoro vigenti tempo per tempo;

r) nomina il Segretario Comunale ed, eventualmente, il Direttore Generale.

Articolo 47

Attribuzioni per le funzioni statali

1.- Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2.- Al Sindaco sono attribuite le competenze in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi della vigente legislazione e normazione in materia;

3.- Il Sindaco esercita, altresì, quale ufficiale di Governo tutte le funzioni a lui riconosciute dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi.

Articolo 48

Potere di ordinanza del Sindaco

1.- Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2.- Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Articolo 49

Attribuzioni di vigilanza

1.- Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente, presso gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti - anche riservati - e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti al Comune, informandone il Consiglio Comunale.

2.- Il Sindaco promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale (se nominato), le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3.- Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici, i Servizi, le aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale.

Articolo 50

Incarichi e deleghe del Sindaco

1.- Il Sindaco può incaricare gli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2.- Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

3.- Nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi, gli Assessori sono responsabili davanti al Sindaco secondo quanto previsto dal presente Statuto.

4.- Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare uno o più Consiglieri Comunali per la partecipazione ad attività amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Sono comunque escluse la sovrintendenza sugli uffici e la firma di atti che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti riservano alla competenza del Sindaco, dell'Assessore incaricato, del Segretario Comunale o del competente Responsabile.

5.- L'atto di incarico specifica i compiti, gli atti e l'area di attività e contiene l'accettazione dell'incaricato.

6.- Gli incarichi possono essere revocati dal Sindaco per iscritto e nella stessa forma può rinunciare il destinatario in qualsiasi momento e con effetto immediato.

7.- Il Sindaco può delegare a dipendenti la funzione di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

8.- Gli incarichi e le deleghe, con esclusione di quanto previsto al precedente comma 7, perdono efficacia con la cessazione dalla carica del Sindaco e non comprendono il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti.

Articolo 51

Impedimento, rimozione, decadenza, decesso e dimissioni del Sindaco. Forma di presentazioni delle dimissioni

1.- In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2.- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3.- Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

4.- Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5.- Le dimissioni possono anche essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio Comunale e si considerano presentate il giorno stesso.

6.- Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.

Articolo 52

Funzioni sostitutive

1.- Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori appartenenti al Consiglio Comunale il Vice Sindaco, che lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporanei, per motivi di diritto o di fatto, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata al sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge n. 55/1999.

2.- Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco e, mancando diverse espresse disposizioni del Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità che deriva dall'ordine di composizione della Giunta comunicato al Consiglio Comunale.

3.- Degli incarichi conferiti al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA CORRENTE

Articolo 53

Libere forme associative

1.- Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di Enti, Associazioni e Gruppi, intesi a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2.- Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione.

3.- L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

4.- L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5.- Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 54

Consultazioni e partecipazione degli interessati

1.- La Giunta Comunale di propria iniziativa o su richiesta di organismi a base associativa, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati, degli studenti, delle forze sindacali e sociali e delle associazioni di categoria, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2.- Consultazioni, di particolari categorie di cittadini, nelle forme previste nell'apposito regolamento di partecipazione, devono tenersi prima dell'approvazione di atti che rivestano per le stesse diretto e rilevante interesse.

3.- I risultati delle consultazioni sono sottoposti all'esame dell'Organo competente all'adozione del provvedimento finale entro 30 giorni dalla consultazione stessa.

4.- I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 55

Diritto di istanza e di petizione

1.- Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2.- Il regolamento di partecipazione determina la procedura della istanza e o petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3.- Il Sindaco da risposta scritta alla istanza e o petizione entro 6O giorni dalla presentazione.

4.- Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5.- La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 56

Interrogazioni

1.- I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazi

2.- La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Segretario, o dal funzionario respons a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3.- Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Articolo 57

Diritto d'iniziativa

1.- Il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data di presentazione dell'istanza possono avanzare con le modalità previste dal Regolamento di partecipazione, proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente e per conoscenza ai capigruppo consiliari, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove necessaria.

2.- L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Sindaco.

3.- Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4.- Scaduto il termine di cui al Comma 2 la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 58

Referendum

1.- Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare risposta nell'azione amministrativa.

2.- Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3.- Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 25% del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.

4.- Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento di partecipazione: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, le norme per l'attuazione.

5.- Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Articolo 59

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Diritto di partecipazione al procedimento

1.- Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata la partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 07/08/1990 n. 241 mediante:

*** comunicazione di avvio del procedimento;**

*** garanzia del diritto di accesso;**

*** valutazione delle memorie scritte e dei documenti presentati;**

*** conclusione di accordi sostitutivi, ove possibile.**

2.- La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sovraindividuali.

Articolo 60

Comunicazione dell'avvio di procedimento

1.- Il responsabile del procedimento amministrativo, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

2.- Il regolamento di partepacizione stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

3.- Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

4.- Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

5.- Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accogl o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

6.- Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contradditorio orale.

7.- Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza la petizione e la proposta.

Articolo 61

Pubblicità degli atti

1.- Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

Articolo 62

Diritto di accesso

1.- Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione nonchè il rilascio di copie di atti, secondo le modalità definite dal regolamento di partecipazione.

2.- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento di partecipazione.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

Articolo 63

Istituzione del Difensore Civico in ambito consortile

1.- Il Comune di MANSUE', intende istituire l'Ufficio del Difensore Civico, previlegiando la forma associativa in ambito consortile, al fine di ottenere interventi univoci e risposte omogenee alle istanze di tutti i cittadini compresi nel bacino d'utenza comprensoriale.

2.- Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi e sulla base di apposita Convenzione da stipularsi nell'ambito del predetto Consorzio, viene stabilito l'istituzione del Difensore Civico, fissandone mediante apposito regolamento i requisiti, la nomina e la durata in carica, le cause di ineleggibilità, decadenza e revoca, le modalità e le procedure di intervento nei confronti dei Comuni interessati, nonchè l'ammontare dell'indennità di carica dovutagli.

Articolo 64

Attribuzioni

1.- Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dei Comuni consorziati, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle Amministrazioni consorziate nei confronti dei propri cittadini.

2.- Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso le Amministrazioni Comunali.

3.- Il Difensore Civico agisce anche d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari e quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4.- Nessun Consigliere Comunale può rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.

5.- Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici di ogni Comune consorziato copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.

6.- Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico, il quale può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

7.- Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere circostanziato al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala altresì agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. Le Amministrazioni Comunali interessate hanno l'obbligo di specifica motivazione, qualora i contenuti degli adottandi atti non recepiscano i suggerimenti del Difensore Civico.

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

UFFICI E SERVIZI

Articolo 65

Principi strutturali ed organizzativi

1.- L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2.- Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.- I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4.- gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5.- Nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

6.- Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici, i servizi e gli organi amministrativi.

7.- Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore o al segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

8.- L'organizzazione del Comune si articola in unità operative, che sono aggregate - secondo criteri di omogeneità - in strutture più ampie, come disposto nell'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

9.- Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

10.- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalle norme di Legge, di Regolamento e di atti amministrativi.

11.- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 66

Il Segretario Comunale

1.- Il Comune ha un Segretario comunale titolare funzionario o dirigente pubblico che dipende dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 17, comma 75, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

2.- La Legge 127/97, il regolamento approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 e la legislazione e normazione vigenti disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario Comunale mentre il rapporto è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3.- Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni di legge e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di regolamento. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed il Segretario Comunale continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco.

4.- Il Segretario Comunale, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 del presente articolo, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, con osservanza della procedura di cui all'art. 15 comma 5 del DPR n. 465/1997.

5.- Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

6.- Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.

7.- Il Segretario Comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita, in relazione alle sue competenze e specifiche conoscenze professionali e previo riconoscimento e corresponsione di congrua indennità, - così come stabilito dai contratti di lavoro vigenti tempo per tempo - ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco, incluse le funzioni dirigenziali non attribuite ai Responsabili di unità organizzativa o di settore.

8.- Il Segretario Comunale inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attribuzione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

9.- Il Sindaco, ove si avvalga delle facoltà prevista dall'art. 51-bis, comma primo, della Legge 142/90, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale ed il Direttore Generale.

10.- Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale.

Articolo 67

Vicesegretario

1.- Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco ed è scelto tra i responsabili apicali delle unità organizzative in possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2.- Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di sua assenza od impedimento temporanei, per motivi di fatto o di diritto, con i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

limiti e con le competenze del titolare.

Articolo 68

Direttore Generale

1.- Il Sindaco, previa stipula delle convenzioni previste dall'art. 51-bis della L. 142/90 e previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra Comuni convenzionati.

2.- In assenza delle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Sindaco - previa deliberazione di Giunta Comunale - può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.

3.- Al Direttore Generale competono le funzioni previste dalla Legge e dal Regolamento di organizzazione.

4.- Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

5.- Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico, che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Articolo 69

Responsabili di Unità organizzative complesse, di Settore o degli Uffici e dei Servizi.

1.- I Responsabili delle unità complesse, o di settore, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi (d'ora in avanti nominati "Responsabili") sono individuati con provvedimento del Sindaco ai sensi delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi.

2.- Nell'ambito delle competenze loro assegnate, i Responsabili:

a) provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

b) Esercitano le attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità,la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività degli uffici ed in particolare dei procedimenti amministrativi di competenza. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, i Responsabili organizzano ed utilizzano il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, anche comportanti impegni di spesa.

c) Provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale - se nominato -, dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Segretario Comunale.

d) Presiedono le commissioni di gara e di concorso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) Esprimono i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90.

f) Sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione del settore di appartenenza.

3.- Gli incarichi ai Responsabili sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Direttore Generale - se nominato -, del Sindaco, della Giunta Comunale o dell'Assessore di riferimento, del Segretario Comunale, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 24 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

4.- Spettano ai Responsabili i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti comunali ovvero appositi provvedimenti del Sindaco non riservino agli organi di governo dell'Ente o al Segretario Comunale. In relazione alle proprie competenze e nell'ambito della propria unità organizzativa, i Responsabili attuano i compiti, gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può disciplinare, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi, l'eventuale sostituzione dei Responsabili, nei casi di impedimento od assenza e di indifferibilità ed urgenza, tenendo conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Articolo 70

Incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e collaborazioni esterne

1.- La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla Legge vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.- La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 127/97.

3.- I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

4.- I Regolamenti comunali possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

5.- Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SERVIZI

Articolo 71

Forme di gestione

1.- L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto e che si ottiene anche a mezzo di indagini, verifiche, studi, suggerimenti e proposte delle associazioni e delle esperienze realizzate in ambito comunale e intercomunale nella gestione dei servizi.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero Consorzio.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti nonchè trasparenza delle procedure adottate.

Il Consiglio Comunale può demandare al Consorzio dei Comuni dell'Opitergino l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza per realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Articolo 72

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 73

Azienda speciale

1.- Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2.- L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3.- Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, il Consiglio Comunale stabilisce prioritariamente la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.

Articolo 74

Società a prevalente capitale pubblico dell'Ente Locale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.- Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2.- Negli Statuti delle società a prevalente capitale dell'Ente Locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Articolo 75

Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

1.- Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 76

Finanza locale

1.- Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2.- L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza. Si esplica senza aggravio del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 77

Contabilità e bilancio

1.- L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità del Comune.

2.- Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale collegialmente.

3.- I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4.- I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5.- Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 78

Verifiche periodiche

1.- La Giunta Comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsione del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.

2.- Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:
a) lo stato di gestione dei settori di interventi e lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;
b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, sulla base degli indici e dei parametri prestabiliti nei singoli provvedimenti.

3.- La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 79

Demanio e patrimonio

1.- Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2.- I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3.- Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 80

Revisore dei Conti

1.- Il Consiglio Comunale elegge un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, oppure tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2.- Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3.- Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.

4.- Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5.- Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6.- Il Revisore dei Conti risponde della verità delle attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Articolo 81

Regolamento di contabilità

Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e all'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Articolo 82

Contratti

1.- I contratti, nonchè l'esplicazione di ogni attività contrattuale o negoziale, sono disciplinati dalla normativa prevista dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2.- I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

3.- I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

TITOLO VI

Rapporti con altri Enti

Articolo 83

Partecipazione alla programmazione

1.- Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2.- Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3.- La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Articolo 84

Pareri obbligatori

1.- Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2.- Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 85

Ambito di applicazione dei regolamenti e loro formazione

1.- I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2.- I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente statuto.

3.- I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di trenta giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Articolo 86

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1.- Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2.- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello procedente.

3.- L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 87

Entrata in vigore

1.- Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni.

2.- Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3.- Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Articolo 88

- ABROGATO -